

Statuto dell'Associazione

“MONDI IN CITTA' - ETS”

(Testo approvato dall'Assemblea dei soci il 19 05 2026)

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) L'Associazione “Mondi In Città” nasce per la volontà dei soci fondatori di rafforzare la realizzazione, la gestione operativa e l'organizzazione di attività di promozione sociale e culturale svolte dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) gruppo di Torino, favorendone sviluppo e diffusione maggiori.
- 2) L'Associazione costituita originariamente come ONLUS – ai sensi della l. 460/97 è trasformata in Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del d.lvo 117/2017 smi a partire dall'iscrizione al “Registro Unico Nazionale Terzo Settore” (RUNTS).
- 3) Per l'effetto, assume la denominazione “Mondi In città Ente del Terzo Settore”, abbreviabile in “Mondi In Città ETS” ovvero siglabile in “MIC ETS”
- 4) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. L'Associazione potrà istituire con delibera di Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale fuori Comune comporta invece la modifica del presente Statuto e deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.
- 5) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista all'art. 9.

Art. 2

Scopi, finalità, principi ispiratori

- 1) L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori:
 - integrazione sociale delle persone migranti;
 - educazione, istruzione e formazione;
 - gestione e promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione extra-scolastica e contrasto alla povertà educativa.

si prefigge come scopo di promuovere l'educazione alla cittadinanza e l'integrazione sociale, culturale e interculturale, rivolgendosi a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio culturale, economico e sociale. Essa è apertiva, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

- 2) I principi ispiratori - alla base di ogni attività e ogni scelta - dell'associazione - sono:
 - a) – l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

- b) – il primario beneficio dei soggetti verso cui l'associazione opera;
- c) – il rifiuto di ogni uso strumentale dell'associazione per indebito interesse o vantaggio personale dei soci;
- d) – il rifiuto di ogni discriminazione sotto l'aspetto etnico, di genere, generazionale, di orientamento religioso e sessuale;
- e) - l'apertura alla collaborazione sotto ogni forma con organismi simili che operano non in contrasto con i fini e i principi dell'associazione;
- f) – il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. È ammesso il sostegno finanziario ad attività, effettuate da altre organizzazioni, che l'associazione non è in grado di realizzare in proprio, rivolte agli stessi soggetti a cui si rivolge Mondì In Città o soggetti in condizioni equivalenti.

Art. 3

Attività

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)
- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, l'Associazione si propone di realizzare attività di formazione, di istruzione, di promozione di una cultura dei diritti fondamentali, di aggregazione interculturale, laboratori di conoscenza storica e artistica del territorio ed ogni altra iniziativa simile utile al raggiungimento dello scopo.
 - 2) In particolare, continuando le iniziative realizzate da anni dal MEIC, le attività si concentreranno su progetti di alfabetizzazione, di educazione civica, di conoscenza storica e artistica del territorio rivolti essenzialmente a persone immigrate, con specifico riguardo alla condizione femminile, in situazioni di difficoltà per la comprensione della lingua, delle regole sociali, dei diritti e doveri, della storia e della cultura del paese in cui vivono.
 - 3) L'associazione si prefigge di esplorare possibilità di interventi a sostegno di particolari situazioni nuove o diverse rispetto a quelle già individuate – e rientrano nelle possibilità operative dell'associazione stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo –, l'associazione intende esplorare la possibilità di sviluppare interventi di sostegno solidale a vantaggio di persone in situazioni problematiche sotto l'aspetto economico, affettivo e ogni forma di disagio sociale.
 - 4) Tutte le attività realizzate dall'associazione devono rigorosamente rispettare i requisiti fissati dall'art. 2.
 - 5) L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse purché comunque rimangano nei limiti previsti dalla legge.

Art. 4 **Patrimonio e risorse economiche**

- 1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è costituito da denaro, beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, in quanto:
 - a) provenienti dal pagamento delle quote sociali;
 - b) derivanti da eventuali erogazioni liberali, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
 - c) erogati da parte di enti pubblici o privati a sostegno delle attività dell'Associazione;
 - d) proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
- 2) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea in tempo utile per gli adempimenti di legge. Il bilancio consuntivo è inviato a tutti i soci secondo le modalità di comunicazione previste dall'art. 15 almeno 5 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- 3) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4) Fatto salvo quanto previsto per il caso di scioglimento dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 5 **Soci**

- 1) Il numero dei soci è illimitato.
- 2) Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono i principi ispiratori, gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione e si dedicano spontaneamente alla loro attuazione.
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

- 4) I Soci sono iscritti in apposito registro, conservato dal Consiglio Direttivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore ove previsto dalla normativa vigente. L'iscrizione nel registro dà titolo all'esercizio dei diritti ed obbliga ai doveri del Socio.
- 5) La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Dell'avvenuta ammissione è data comunicazione al socio in via telematica entro 15 giorni dalla relativa delibera.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
- 4) La domanda di ammissione può essere respinta esclusivamente per la sussistenza di motivi che darebbero luogo alla decadenza o all'esclusione del Socio. La decisione di respingimento è assunta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi e deve essere motivata e comunicata, con le motivazioni, al richiedente.
- 5) Il richiedente al quale la domanda di ammissione è respinta ha titolo di ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di reiezione della domanda. L'Assemblea delibera se confermare il respingimento a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'impugnativa.
- 6) La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e diventa efficace alla data di ricezione;
 - b. in modo automatico per morosità del pagamento della quota annuale, trascorsi tre mesi dalla scadenza; - trascorso tale termine il socio perde i diritti di elettorato attivo e passivo e di intervenire in assemblea;
 - c. per decadenza, a causa di morte;
 - d. per esclusione, per grave violazione dello Statuto o dei doveri dei Soci sotto elencati.
- 7) L'esclusione e la decadenza dei soci per causa di cui al punto 5 lettera d. è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto dal Consiglio Direttivo gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 8) Il socio moroso è reintegrato dal momento del pagamento dell'intera quota annuale. Oltre un anno di morosità deve ripresentare domanda di ammissione.
- 9) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

- 10) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo i soci o i loro eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 **Diritti e Doveri dei soci**

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.
In modo particolare i soci hanno diritto:
- a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. di esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - d. di essere informato sulla vita dell'Associazione, sulle delibere da assumere, sulla situazione economica e patrimoniale dell'Associazione, fermi eventuali limiti imposti dalle normative vigenti.
 - e. di esaminare i libri sociali presso la sede legale o in modalità informatica, previa richiesta da inviarsi in via telematica al Tesoriere. La richiesta dovrà essere evasa dall'Associazione entro 15 giorni dalla ricezione.
- 2) Le cariche richieste agli aderenti sono esercitate nel rispetto della normativa vigente. È autorizzato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 3) I soci sono obbligati:
- a. all'osservanza dei principi ispiratori dell'Associazione, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - b. a tenere condotte che non ledano il patrimonio o l'onorabilità dell'Associazione, ovvero la persona, l'onorabilità o il patrimonio degli associati;
 - c. ad osservare le normative vigenti attinenti al funzionamento dell'associazione e alla disciplina delle attività promosse o realizzate dall'Associazione;
 - d. ad astenersi dal commettere reati nell'esercizio dei propri uffici per l'Associazione, ancorché nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima;
 - e. a tenere nell'esercizio dei propri diritti di Socio una condotta in buona fede ed ispirata al principio di cooperazione per il regolare funzionamento degli organi dell'Associazione e per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - f. al pagamento nei termini della quota associativa.
- 4) La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- 5) I componenti di organi dell'Associazione sono tenuti ad operare con diligenza ed onorabilità, nell'interesse dell'Associazione ed al solo fine di contribuire al conseguimento dell'oggetto di quest'ultima.
- 6) Le violazioni degli obblighi indicati alle lettere a), b), c), d), e) del punto 3 costituiscono sempre grave inadempimento e giustificano l'esclusione del socio e la revoca degli incarichi conferiti, indipendentemente all'avvio o meno di un procedimento penale a carico del Socio inadempiente.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere.

Qualora le disposizioni normative vigenti lo prevedano, è costituito un organo di controllo monocratico (Revisore Legale) di nomina assembleare.

Tutte le cariche sono svolte dai Soci nel rispetto della vigente normativa. Può essere concesso un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché indispensabili per l'esercizio delle funzioni affidate.

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Ha competenza su tutte le materie attinenti alla gestione, all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Competenze inderogabili dell'Assemblea sono :

- la nomina e la revoca i componenti del Comitato Direttivo;
- se ricorrono i presupposti di legge, la nomina e la revoca del Revisore Legale;
- l'approvazione del bilancio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'individuazione delle eventuali attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei Soci.

- 3) Ciascun associato dispone di un proprio voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due altri associati. Ha diritto di voto ogni associato in regola con i pagamenti delle quote annuali alla data dell'assemblea. Ove i mezzi tecnici lo consentano, è possibile l'intervento del socio all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con possibilità di votazione anche per via telematica, previa esatta identificazione del votante.

- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata, indicando i punti all'ordine del giorno, da almeno 1/4 (un quarto) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, al domicilio indicato nel libro dei soci, per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano singoli Soci, gli interessati non votano.
- 10) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 11) L'esclusione di un socio, la decadenza o revoca di un socio da una carica sociale, la modifica dello Statuto, devono essere deliberate con la presenza, in persona o per delega, in prima convocazione, di due terzi dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei Soci.
- 12) Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione devono essere deliberati con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
- 13) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
- 14) Delle Assemblee è redatto verbale in forma sintetica, da parte di un Segretario, che è nominato per acclamazione tra i presenti, su indicazione del Presidente. Nel verbale sono riportate per esteso ed in termini chiari le deliberazioni assunte, con indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. Il Verbale è inserito nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo e trasmesso a tutti i Soci.

Art. 10 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliegend Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario (gli incarichi sono cumulabili). Per gli incarichi di Tesoriere e Segretario, nel caso non fossero reperibili tra i membri del Consiglio Direttivo le competenze o le disponibilità necessarie, il Consiglio può cooptare un socio esterno al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione è immediatamente efficace, ma va ratificata dalla successiva Assemblea e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso i Soci della gestione dell'Associazione, attua le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea in via esclusiva. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione di attività, la nota al bilancio ed il bilancio sociale se dovuto;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci o di revoca/decadenza di un proprio membro;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) ha facoltà di costituire Comitati, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - g) approva l'ammontare dei compensi che si rendessero necessari ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- 7) Il Consiglio Direttivo opera verso terzi per il tramite del Presidente, dei Vicepresidenti o di altri soggetti muniti di procura ad acta, i quali agiscono in nome e per conto dell'Associazione.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo o, in caso di sua rinuncia, da un altro membro nominato seduta stante.
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o discutere, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei componenti.
- 10) La convocazione è inoltrata per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo (salvo casi di comprovata urgenza) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

- 11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario (in sua assenza da un membro del Consiglio incaricato seduta stante) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.
- 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 13) È responsabilità del Segretario l'invio delle convocazioni per le sedute del Consiglio e le Assemblee.
- 14) Il Consiglio Direttivo, tramite il Presidente o altro membro delegato, può invitare persone (senza diritto di voto) che per competenza e/o esperienza siano ritenute utili all'attività e alla vita dell'Associazione o membri degli eventuali Comitati Tecnici.
- 15) Il Consigliere in conflitto d'interessi ha l'obbligo di astensione dal voto.
- 16) La deliberazione assunta in violazione dello Statuto o del Regolamento è invalida e non può essere eseguita.
- 17) Delle sedute è redatto verbale in forma riassuntiva a cura del Segretario; in sua assenza, da altro membro del Consiglio a ciò incaricato.

Art. 11 Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; esercita per conto del direttivo ed in nome dell'Associazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
- 3) Il Presidente può conferire deleghe particolari a persone con incarichi definiti.
- 4) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 5) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 6) Il Consiglio Direttivo con delibera può prevedere limitazioni ai poteri del Presidente, imponendo, per determinate operazioni, firme congiunte con altri membri dell'organo.

Art. 12 Tesoriere

- 1) Il Tesoriere cura la tenuta e la conservazione della contabilità dell'Associazione, ivi compresa quella avente rilevanza fiscale e, qualora si rendesse necessario, in materia di amministrazione del personale.
- 2) In caso di impossibilità di questi, le funzioni del Tesoriere sono assunte da altro aderente nominato ad interim dal Consiglio.
- 3) Riferisce periodicamente sull'andamento della gestione economica dell'associazione al Consiglio.
- 4) Al fine di consentire la corretta gestione economica dell'associazione, dalle scritture contabili deve risultare la rappresentazione puntuale, chiara e veritiera, dell'ammontare delle disponibilità liquide, in cassa e depositata presso gli istituti bancari o postali, gli impegni di spesa assunti con la loro data di scadenza e l'individuazione della controparte.
- 5) Il Tesoriere prepara altresì la bozza di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo dell'esercizio e della relazione di bilancio, documentando specificamente il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse da quelle caratterizzanti l'associazione di cui all'art. 3 del presente statuto.
- 6) Al Tesoriere possono essere conferite dal Direttivo deleghe e procure ai pagamenti e agli incassi, ovvero al compimento degli atti necessari o utili alla gestione economica dell'Associazione, con firma disgiunta o congiunta con quella di altri membri del Consiglio Direttivo.
- 7) Il tesoriere cura il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Art. 13 Revisore legale

- 1) Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, secondo comma, d.lvo 117/17 s.m.i., l'Assemblea ha l'obbligo di nominare un organo di controllo in composizione monocratica. Il componente unico è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si applica l'art. 2399 c.c.
- 2) Il Revisore Legale:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita il controllo contabile;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 14 Comunicazioni ai soci e registrazioni

- 1) Tutte le comunicazioni ufficiali tra i Soci (convocazioni, trasmissioni documenti, verbali, ecc.) avvengono per via telematica. Ogni Socio ha comunque il diritto di concordare con il Presidente una diversa modalità.
- 2) Tutti i documenti ufficiali dell'Associazione (verbali, delibere, convocazioni, ecc.) sono conservati in una forma elettronica che ne garantisca l'integrità e la reperibilità. Chiunque ne ha diritto può ottenere una copia cartacea.

Art. 15 Scioglimento

- 1) L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) Salvo diversa destinazione imposta per legge, il patrimonio residuo al termine della liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altri ETS specificamente individuati nella predetta delibera assembleare, previa acquisizione del parere favorevole, anche nella modalità del silenzio-assenso, del competente ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Art. 16 Norme transitorie e finali

- 1) Le modifiche al presente Statuto adottate per l'adeguamento al d.lvo 117/2017 smi sono operanti a partire dalla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2) Dal momento della iscrizione dell'Associazione al RUNTS, la stessa ha l'obbligo nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS. Prima di allora, per i fini di cui al presente comma, continuerà a utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
- 3) Per quanto qui non previsto, si applica il d.lgs.117/2017 smi -nonché le altre disposizioni normative, in quanto compatibili, applicabili alle associazioni contenute nel Codice civile e in altre leggi speciali.

===== FINE DOCUMENTO =====